

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO -FASCIA DEGLI ASSOCIATI- NEL
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/14 (DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA) PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.**

D.R. n. 270

Teramo, li 11 giugno 2008

IL RETTORE

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
VISTA la legge 18 marzo 1958, n. 349;
VISTA la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
VISTO il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTO il decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125;
VISTO l'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
VISTO il d.P.R. 3 ottobre 1997, n. 386;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
VISTO il decreto rettorale 13 ottobre 1998, n. 171, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, e successive modificazioni;
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
VISTO il decreto rettorale 19 gennaio 2006, n. 15, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 così come modificato e convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 e, in particolare, l'art. 12;
VISTO il verbale relativo alla seduta del 9 maggio 2008, nella quale il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza ha deliberato la proposta di reclutare n. 1 professore universitario di ruolo -fascia degli associati- nel settore scientifico-disciplinare IUS/14;
VISTO il verbale relativo alla seduta del 13 maggio 2008, nella quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta del suindicato Consiglio di Facoltà;
VISTO il verbale relativo alla seduta del 30 maggio 2008, nella quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di n. 1

professore universitario di ruolo -fascia degli associati- nel menzionato settore scientifico-disciplinare;
CONSIDERATO che viene rispettato il limite previsto dall'art. 51, comma 4, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449;

DECRETA

Art. 1

E' indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 professore universitario di ruolo -fascia degli associati- per la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

IUS/14 – DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Il settore comprende gli studi relativi agli aspetti giuridici del processo di integrazione europea, con riferimento alle competenze normative, amministrative e giurisdizionali degli organi comunitari, ai loro rapporti con gli Stati membri ed i rispettivi ordinamenti. Gli studi attengono, altresì, alla disciplina delle libertà fondamentali in ambito comunitario, alle politiche dell'Unione Europea ed agli strumenti normativi comunitari che incidono sulle legislazioni nazionali.

Impegno scientifico e didattico: particolare attenzione ai rapporti tra l'ordinamento dell'Unione Europea e gli ordinamenti interni degli Stati membri.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa è libera, senza alcuna limitazione in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici, coloro che siano stati dispensati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari.

Non possono, inoltre, partecipare i professori ordinari, straordinari ed associati inquadrati nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 e coloro che abbiano già presentato, presso questa od altre sedi universitarie, un numero di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi prevedevano termini di scadenza nel corrente anno solare.

I suddetti requisiti debbono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa.

Per difetto anche di uno solo dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento procedurale, l'esclusione dalla procedura con decreto motivato del Rettore; l'eventuale ammissione si dovrà pertanto ritenere in ogni caso effettuata con riserva.

Art. 3

Domanda e termini di presentazione

Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando, l'aspirante candidato dovrà compilare l'apposita domanda seguendo lo schema di cui all'allegato A, disponibile anche sul sito web dell'Università di Teramo (<http://www.unite.it>) nella sezione Ateneo – Bandi e concorsi – Valutazioni comparative. La domanda dovrà, quindi, essere presentata all'Università degli Studi di Teramo -

Servizio Reclutamento selettivo e concorsuale - viale F. Crucioli, 122 - 64100 Teramo, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La domanda potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che consenta all'aspirante candidato di avere conoscenza della ricezione. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, l'aspirante candidato deve indicare chiaramente la Facoltà e il settore scientifico-disciplinare per il quale concorre.

Nella domanda l'interessato deve, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome ed il nome;
- b) la data ed il luogo di nascita;
- c) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
- d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
- e) la cittadinanza posseduta;
- f) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
- g) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti o, comunque, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; in caso contrario dovrà specificare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti;
- h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
- i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
- l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari;
- m) di non essere professore ordinario, straordinario o associato inquadrato nel settore scientifico-disciplinare IUS/14;
- n) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 10, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, secondo il quale il candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare (tale dichiarazione deve essere resa a pena di esclusione);
- o) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri);
- p) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda, nonché il recapito telefonico, e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni. Detto indirizzo dovrà essere specificato anche qualora coincida con la residenza già indicata.

Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova didattica, dovranno allegare alla domanda di partecipazione la relativa certificazione medico-sanitaria.

Sul plico contenente la domanda deve essere riportata la dicitura "Domanda: procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 professore universitario -fascia degli associati- nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 presso la Facoltà di Giurisprudenza", nonché il cognome, il nome e l'indirizzo del candidato.

L'interessato deve allegare alla domanda, in carta semplice:

- 1) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
- 2) curriculum in duplice copia della propria attività didattica e scientifica, riportante l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato è corrispondente al vero, ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000;
- 3) documenti che si ritengano utili ai fini della procedura di valutazione comparativa.

I documenti possono essere presentati anche in copia dichiarata conforme all'originale mediante un'attestazione sottoscritta dal candidato ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso, il candidato potrà servirsi dell'allegato B, avendo cura di unire a tale dichiarazione la fotocopia di un documento di identità, in osservanza dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i casi previsti dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è, inoltre, possibile rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione, compilando il detto allegato.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, il riferito allegato potrà, infine, essere utilizzato dall'interessato per i casi previsti dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero sia per dichiarare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non ricompresi tra quelli espressamente indicati nell'art. 46 del summenzionato d.P.R.. Anche in tale ultimo caso, il candidato dovrà allegare la fotocopia di un documento di identità, in osservanza del riferito art. 38.

Le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno essere rese in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia potranno utilizzare le sopradescritte dichiarazioni sostitutive esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; qualora, invece, intendano utilizzare certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui sono cittadini, dovranno accertarsi che questi siano conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso, nonché legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

- 4) elenco in duplice copia dei documenti;
- 5) elenco in duplice copia delle pubblicazioni inviate con plico separato.

Il curriculum e gli elenchi di cui sopra debbono essere debitamente firmati dal candidato in ogni loro pagina.

Agli atti e ai documenti in lingua straniera diversa da inglese, francese, spagnolo e tedesco deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

L'aspirante candidato dovrà apporre, a pena di esclusione, in calce alla domanda la propria firma.

Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potrà essere richiesta in qualsiasi momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda allegato al presente decreto.

Art. 4

Pubblicazioni

La produzione delle pubblicazioni può avvenire in originale o in copia conforme all'originale. Tale conformità potrà essere dichiarata dal candidato ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilando l'allegato B e producendo la fotocopia di un documento di identità.

Le dichiarazioni eventualmente rese ai sensi del precedente comma dovranno essere inserite anche nel plico contenente la domanda.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 ovvero gli obblighi previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal d.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

Le pubblicazioni, unitamente ad un elenco delle stesse debitamente firmato in ogni pagina, vanno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo atto che

consenta all'aspirante candidato di avere conoscenza della ricezione o consegnate a mano, entro il termine perentorio indicato per la presentazione della domanda, all'indirizzo indicato nell'art. 3 del presente bando. Non saranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il termine previsto. Per le pubblicazioni inviate farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione.

Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 professore universitario -fascia degli associati- nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 presso la Facoltà di Giurisprudenza", nonché il cognome, il nome e l'indirizzo del candidato.

Il candidato è, comunque, tenuto a produrre tutti i titoli e tutte le pubblicazioni che ritenga utili ai fini della presente procedura, non essendo consentito far riferimento ai titoli ed alle pubblicazioni eventualmente già prodotti in altre procedure di valutazione comparativa bandite da questo Ateneo.

Art. 5

Valutazione titoli e prove di esame

La commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 12 del presente bando, il quale ne assicura la pubblicità, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione, rendendoli disponibili sul sito web dell'Università di Teramo (<http://www.unite.it>) nella sezione Ateneo – Bandi e concorsi – Valutazioni comparative.

Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, la commissione prende in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Per i fini anzidetti, la commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
- f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, è previsto lo svolgimento delle seguenti prove di esame:

- 1) una prova didattica, su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che costituirà l'oggetto della prova stessa;
- 2) una discussione sulle pubblicazioni scientifiche esibite.

Il diario delle prove d'esame, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Art. 6

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando tra i professori ordinari e i professori associati confermati, e gli altri, due professori ordinari e due professori associati confermati, individuati mediante procedura elettiva. I predetti docenti devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura di valutazione comparativa ovvero, in mancanza di designabili e/o eleggibili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del Consiglio Universitario Nazionale.

L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono regolati dall'art. 3, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, in presenza di comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione, il termine per la conclusione della procedura, per una sola volta e per non più di quattro mesi. Qualora i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo e stabilisce un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei per ciascun posto bandito.

Entro trenta giorni dalla consegna degli atti, il Rettore accerta, con proprio decreto, la regolarità degli stessi e dichiara i nominativi degli idonei.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Il decreto è pubblicato nell'Albo del Rettorato, nonché comunicato a tutti i candidati ed al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; viene, inoltre, trasmesso, unitamente agli atti, alla Facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti.

Il Consiglio di Facoltà, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, propone, con delibera motivata, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere alla chiamata. Alla deliberazione assunta è assicurata idonea pubblicità, anche per via telematica.

La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, è

pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.

Art. 8

Nomina

Con decreto rettorale, il candidato prescelto dal Consiglio di Facoltà consegue la nomina a professore universitario di ruolo -fascia degli associati- con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo, il professore associato sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale, nominata ai sensi della normativa vigente, che valuterà l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dall'interessato nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà di appartenenza.

A seguito del giudizio favorevole, il professore associato sarà confermato nel ruolo dei professori universitari, con diritto al trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'attività del professore associato sia valutata sfavorevolmente, il medesimo sarà sottoposto a nuovo giudizio dopo un ulteriore biennio, al termine del quale, qualora il giudizio dovesse risultare ancora sfavorevole, l'interessato cesserà di appartenere al ruolo.

Art. 9

Rinuncia alla partecipazione

La dichiarazione di rinuncia alla procedura di valutazione comparativa, redatta compilando l'allegato C e corredata della fotocopia di un documento di identità, potrà essere inviata, anche a mezzo fax, al responsabile del procedimento di cui all'art. 12 del presente bando o al Presidente della commissione giudicatrice.

Art. 10

Restituzione documenti e pubblicazioni

I candidati non idonei potranno provvedere a loro spese al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso questo Ateneo, comunque non oltre i sei mesi dalla conclusione della procedura di valutazione comparativa. Trascorso tale termine, questa Università disporrà del materiale di cui trattasi secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità verso i candidati stessi.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le informazioni così acquisite potranno essere comunicate ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti competenti in sede di controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dall'aspirante candidato, nonché trasmesse, in caso di assunzione, alle competenti amministrazioni interessate alla posizione giuridico-economica del lavoratore.

L'interessato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla normativa vigente, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti valere i diritti menzionati nel

comma precedente, è il Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente medesimo.

Art. 12

Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Alberto Santori - Settore affari del personale - Servizio reclutamento selettivo e concorsuale - viale F. Crucioli n. 122 - 64100 Teramo (tel. 0861/266209 fax 0861/266293).

IL RETTORE

(Prof. Mauro Mattioli)